


**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA CONTINUATIVA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO ED
AUTOTRAZIONE**

CIG 05279172E3

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO



SOMMARIO

1. PREMESSE.....	3
2. OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
3. DURATA DEL CONTRATTO.....	3
4. MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA.....	3
5. CORRISPETTIVO CONTRATTUALE.....	4
6. PAGAMENTI.....	4
7. RAPPORTI CONTRATTUALI.....	4
8. CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE.....	5
9. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.....	5
10. GARANZIA.....	5
11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO E RECESSO.....	6
12. SUBAPPALTO.....	7
13. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL CREDITO.....	7
14. OBBLIGO DI RISERVATEZZA.....	7
15. CONTROVERSIE.....	7
16. SPESE DELL'ATTO.....	7
17. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE ART. 26 DEL D. LGS. N. 81/2008	8



1 - PREMESSE

Il presente capitolato disciplina il contratto tra la Tecnocasic S.p.A. (di seguito, per brevità, denominata Tecnocasic o “Società Appaltante”) ed il soggetto risultato Aggiudicatario della procedura di gara (di seguito, per brevità, denominato “Appaltatore” o “Fornitore”) avente ad oggetto la fornitura continuativa di gasolio per riscaldamento ed autotrazione.

2 – OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto la fornitura continuativa di:

- **2.160.000 litri circa di gasolio da riscaldamento**, da consegnare nella misura di circa 10.000 litri per ogni richiesta presso l’impianto di incenerimento di RSU e RSI – Piattaforma Ambientale Tecnocasic, Zona Industriale Macchiareddu, Dorsale Consortile Km 10,500, Capoterra (CA);
- **360.000 litri circa di gasolio per autotrazione**, da consegnare nella misura di circa 4.000 litri ogni dieci giorni presso il magazzino della Tecnocasic ubicato nella Zona Industriale Macchiareddu, Dorsale Consortile Km 10,500, Capoterra (CA).

L’Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte nel rispetto delle norme vigenti e deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

3 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla “data di inizio della fornitura”, indicata in apposito verbale predisposto e controfirmato dalle parti.

Nel caso in cui alla scadenza temporale di cui al comma 1 del presente articolo le quantità di prodotto previste in maniera indicativa nell’articolo 2 non siano state integralmente richieste e fornite, la durata di cui al precedente comma 1 si intenderà prorogata temporalmente fino alla richiesta di dette quantità.

In caso di fermate di funzionamento degli impianti, dovute a lavori di manutenzione e/o riparazione, ovvero in caso di insorti problemi di qualsivoglia natura relativi all’attività produttiva della Società Appaltante ovvero ancora a scioperi, detta scadenza temporale potrà essere prorogata fino all’effettiva consegna delle quantità di prodotto sopra indicate.

In ogni caso, la scadenza temporale potrà essere prorogata, agli stessi patti e condizioni, dalla Tecnocasic a suo insindacabile giudizio, per garantire la continuità della fornitura stessa fino ad un massimo di sei mesi, mediante comunicazione scritta all’Appaltatore entro la scadenza del termine, nelle more dell’espletamento di una nuova gara d’appalto.

La Società Appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale di cui all’art. 10 del presente Capitolato.

4 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E PENALI

L’Appaltatore dovrà consegnare le quantità di gasolio nella misura richiesta dalla Tecnocasic, a mezzo telefax, entro 24 ore dall’ordine stesso o, in caso di particolare urgenza, entro 5 ore dall’ordine.

La consegna del gasolio dovrà avvenire nell’orario di apertura del Servizio Pesa (lunedì-venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00 e sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:00) ed essere sottoposta a verifica del peso.

Il gasolio dovrà essere consegnato tramite autocisterna ed essere direttamente immesso, a cura del Fornitore, nei serbatoi esistenti negli impianti della Tecnocasic.

Il mancato rispetto dei tempi di consegna sopra indicati, o di quelli diversi convenzionalmente stabiliti dalle parti, comporterà l'applicazione di una penale pari all'1% dell'importo della singola fornitura per ogni giorno di ritardo.

La penale così determinata verrà detratta dall'importo a saldo della fattura, fatto salvo l'eventuale danno o pregiudizio che potrebbe derivare alla Tecnocasic dalla mancata o ritardata esecuzione della fornitura secondo i tempi contrattualmente o convenzionalmente stabiliti.

5 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

L'importo unitario contrattuale, moltiplicato per le quantità di gasolio indicate all'art. 2, è determinato dal prezzo unitario medio nazionale SIF/SIVA del gasolio per riscaldamento e del gasolio per autotrazione, indicato nel listino denominato "Prezzi Italia" pubblicato settimanalmente sulla "Staffetta Quotidiana Petrolifera", Fonte Ministero dello Sviluppo Economico, in vigore al momento di ciascuna consegna, al netto del ribasso di aggiudicazione, oltre IVA e Accisa.

Il prezzo della fornitura potrà, pertanto, variare unicamente in relazione alle oscillazioni dei prezzi di riferimento del gasolio pubblicati sulla "Staffetta Quotidiana Petrolifera" mentre lo sconto percentuale rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.

L'importo contrattuale è comprensivo del costo della fornitura, del relativo trasporto, di tutte le attrezzature, sia principali che accessorie, necessarie per la perfetta esecuzione della prestazione, ed è inoltre remunerativo di tutti gli altri obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza delle norme vigenti.

6- PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo, oggetto delle fatture che l'Appaltatore emetterà sulla base delle forniture effettuate nel mese di competenza, sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni DFFM.

Ad ogni fattura dovrà essere allegato:

- l'elenco prezzi di riferimento denominato "Prezzi Italia", pubblicato settimanalmente sulla "Staffetta Quotidiana Petrolifera", in vigore al momento di ciascuna consegna;
- copia delle bolle di consegna del carburante fornito nella misura indicata in fattura.

Non sarà erogata alcuna anticipazione.

Le parti concordano che il pagamento in favore del Fornitore sarà effettuato mediante bonifico bancario intestato all'Aggiudicatario.

In qualsivoglia caso di decadenza o cessazione del rapporto intercorrente tra il Fornitore e l'istituto bancario di riferimento, anche se tale decadenza o cessazione avvenga *ope legis* o per fatto previsto dagli atti costitutivi, statutari o istitutivi della società, l'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Tecnocasic, nella sua qualità di Società Appaltante, l'avvenuta cessazione o decadenza; in difetto di detta comunicazione, la Tecnocasic sarà esonerata da qualsivoglia responsabilità in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti o relativamente ai pagamenti già effettuati.

7- RAPPORTI CONTRATTUALI

Salvo diverse disposizioni, le indicazioni per lo svolgimento del contratto saranno impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto, che sarà designato dalla Stazione Appaltante con la stipula del relativo contratto di appalto. Detto soggetto, unitamente al Responsabile del Procedimento, avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito secondo i tempi e le modalità contenuti nel Contratto e nei documenti di

riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici della Tecnocasic, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme.

L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale la Tecnocasic possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, l'Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile della fornitura per conto dell'Appaltatore) il cui nominativo sarà indicato per iscritto all'atto della sottoscrizione del contratto. Il Responsabile della fornitura provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare sulla corretta esecuzione di ogni fase del contratto.

8 – CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

La Tecnocasic nominerà il soggetto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del contratto e al rilascio della dichiarazione di regolare esecuzione.

9- OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'Appaltatore si impegna e si obbliga ad applicare tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle categorie interessate e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le attività anzidette.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il Contratto e gli Accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano il fornitore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensioni dell'Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

L'Appaltatore si impegna e si obbliga al pieno e totale rispetto delle leggi e delle norme in vigore, inerenti gli obblighi di cui al presente articolo, anche se non espressamente indicate e citate, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza nonché quelle relative alla disciplina previdenziale ed infortunistica.

L'Appaltatore si impegna e si obbliga, inoltre, ove tenuto, al rispetto delle norme che disciplinano il diritto del lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n°68.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Tecnocasic, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti dai leggi e contratti collettivi di lavoro a favore dei propri dipendenti.

10 – GARANZIA

L'Appaltatore sarà tenuto a prestare una garanzia fideiussoria definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale massimo. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee. Per fruire di tale beneficio l'Operatore Economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo la relativa certificazione di qualità. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile soltanto se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione di qualità.

Detta cauzione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento alle obbligazioni stesse, nonché per le spese da

eseguirsi d'ufficio e del rimborso delle maggiori somme che la Tecnocasic dovesse eventualmente corrispondere durante l'esecuzione del contratto in rapporto al credito dell'Appaltatore risultante dalla liquidazione finale.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Tecnocasic qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o inadempienze da parte dell'Appaltatore.

In caso di inadempimento a tale obbligo, la Tecnocasic ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'ente beneficiario, con la quale verrà attestata l'insussistenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

11 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

La Tecnocasic procederà di diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata A.R., oltre che nelle altre ipotesi previste esplicitamente in altri articoli del presente capitolato, nei seguenti casi:

- 1) frode e grave inadempimento dell'Appaltatore alle obbligazioni contrattuali;
- 2) manifesta incapacità dell'Appaltatore nell'esecuzione delle proprie prestazioni contrattuali;
- 3) rifiuto o trascuratezza da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione degli ordini di servizio impartiti dalla Società Appaltante;
- 4) mancato adempimento all'intimazione della Società Appaltante di porre rimedio a negligenze o ritardi che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto nei tempi e con le modalità in esso previsti;
- 5) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti previsti dall'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
- 6) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine intimato con la relativa richiesta da parte della Tecnocasic;
- 7) inosservanza da parte dell'Appaltatore delle norme di legge relative al personale dipendente, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza nonché quelle relative alla disciplina previdenziale ed infortunistica, e mancata applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro;
- 8) inosservanza degli obblighi di riservatezza, del divieto di cessione del contratto, della disciplina in materia di cessione del credito;
- 9) in caso di fallimento dell'Appaltatore o sua sottoposizione ad altra procedura concorsuale.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegna a fornire alla Tecnocasic tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore



offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario Appaltatore in sede di offerta.

La Società Appaltante potrà, inoltre, recedere dal contratto, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A.R., qualora, a seguito di sopravvenute disposizioni di legge o di provvedimenti delle pubbliche autorità o di fatti indipendenti dalla volontà medesima, la Tecnocasic non dovesse o potesse mantenere l'impianto in esercizio.

12 – SUBAPPALTO

Relativamente al subappalto, si farà riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006.

13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL CREDITO.

Il contratto non può essere ceduto, neanche parzialmente.

La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità a quanto stabilito dall'art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi previsti dal presente articolo, fermo restando il diritto della Tecnocasic al risarcimento dei danni, il contratto si intenderà risolto di diritto.

14 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna a far sì che, nel trattare dati, informazioni e conoscenze della Tecnocasic di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Tecnocasic avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante.

Le parti si impegnano inoltre a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

15 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie relative all'esistenza, alla validità, all'interpretazione, all'efficacia e all'esecuzione del contratto che dovessero insorgere tra le parti sarà competente a giudicare, in via esclusiva, derogata ogni diversa norma di competenza territoriale, il Giudice Ordinario del Tribunale di Cagliari.

Il contratto non contiene la clausola compromissoria. E' vietato il compromesso.

16 – SPESE DELL'ATTO

Tutte le spese inerenti la registrazione, il bollo, i diritti, le imposte ed eventuali occorrenze del contratto sono poste a carico dell'Appaltatore.

**17 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE Art. 26
del D. Lgs. n. 81/2008.**

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, contenente l'individuazione dei rischi specifici del luogo di lavoro e delle misure adottate per eliminare le interferenze ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, è riportato tra i documenti di gara consultabili sul sito internet della Tecnocasic.

